

# Assicurazione multirischio per i montaggi

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

**Compagnia:** VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

**Sede legale:** Via Ippolito Caffi, 83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia

C.F. e P.IVA: 00075940254 - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030



**Prodotto:** "E.A.R. - POLIZZA TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura dei rischi inerenti il montaggio di impianti industriali in genere e impianti di produzione di energia elettrica. Il prodotto è composto dalle seguenti Sezioni: Danni alle Cose; Responsabilità Civile verso Terzi.



### Che cosa è assicurato?

#### Sezione A – Danni alle Cose (obbligatoria)

La Società, a seguito di tutti i rischi di esecuzione non espressamente esclusi dal contratto:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo di validità dell'assicurazione ("Partita 1").

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di cui le principali sono descritte nel DIP aggiuntivo. A titolo esemplificativo: danni causati da errori di progettazione o di calcolo; danni alle opere ed impianti preesistenti; costi di demolizione e sgombero; danni verificatisi durante il periodo di manutenzione.

#### Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) (acquistabile se operante la Sezione A)

La Società, a seguito di un fatto accidentale, connesso alla costruzione di opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile, di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.



### Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Sezione A – Danni alle Cose

La garanzia non opera per:

- ✗ i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- ✗ i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ✗ i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- ✗ le penaltà, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- ✗ i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia la garanzia inoltre non opera per:

- ✗ i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- ✗ i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- ✗ i danni al macchinario, baraccamenti e le attrezzature di cantiere;
- ✗ i danni da furto.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di cui le principali sono descritte nel DIP aggiuntivo. A titolo esemplificativo: danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi d'appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee; pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata.

### **SOMME ASSICURATE**

la somma assicurata alla partita Sezione A "Opere ed impianti permanenti e temporanei" della Polizza deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;

Inoltre

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve essere assicurato un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare - tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata.

La somma assicurata della Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi è semplicemente quella indicata nella Polizza.

### **Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La garanzia non opera per:

i soggetti non considerati terzi: a) Il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a); c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in

conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;

- ✗ i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti, i danni da furto e derivati da polvere;
- ✗ i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione stradale;
- ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- ✗ i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi.

### **Esclusioni comuni alla Sez. A – Danni all'immobile ed alla Sez. B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- ✗ atti di guerra, rivolte, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- ✗ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



### **Ci sono limiti di copertura?**

In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

- ! **Sez. A – Danni alle Cose e Sez. B – R.C.T.:** il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo varia in funzione di parametri, quali la tipologia e la durata dei lavori, la collocazione geografica e la tipologia di terreno.



## Dove vale la copertura?

**Sezione A – Danni alle Cose; Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi:** vale sul territorio italiano. L'assicurazione è prestata per le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza, per il periodo coperto dall'assicurazione.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiera, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- Nel corso del contratto, entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori, devi comunicare eventuali aggiornamenti della somma assicurata ai fini della regolazione del premio (Partita 1: Opere ed impianti permanenti e temporanei);

L'Assicurato, come indicato negli artt. 1913 e 1914 del Codice Civile, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve:

- a) Darne immediata comunicazione scritta all'Intermediario che gestisce la Polizza o alla Società mediante lettera raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata);
- b) Inviare al più presto, un dettagliato rapporto scritto;
- c) Provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) Fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove necessarie alla gestione del sinistro;
- e) Conservare e mettere a disposizione i beni danneggiati per eventuali controlli, fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità.



## Quando e come devo pagare?

Il premio è convenuto per tutto il periodo dell'assicurazione e deve essere pagato alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. Un premio aggiuntivo è richiesto in caso di aggiornamenti della somma assicurata e/o proroga dell'esecuzione dei lavori.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo della costruzione. Il contratto ha durata temporanea.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto, se antecedente, e, in ogni caso, dalle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: i) il rilascio del certificato provvisorio; ii) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; iii) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico.



## Come posso disdire la polizza?

Avvenuto il Sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dando comunicazione mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di 60 (sessanta) giorni da questo contratto. Trascorsi 60 (sessanta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

# Assicurazione Multirischio per i Montaggi

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi  
(DIP aggiuntivo Multirischi)



Impresa: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "E.A.R. - POLIZZA TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO"

Data di realizzazione: dicembre 2025 (ultima versione disponibile)

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

**VHV Italia Assicurazioni S.p.A.** Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: [www.vhv.it](http://www.vhv.it); PEC: [vhv@pec.it](mailto:vhv@pec.it). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet [www.vhv.it/dati-finanziari](http://www.vhv.it/dati-finanziari).

Al contratto si applica la legge Italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle Coperture descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), è possibile, ma non obbligatorio, acquistare delle garanzie aggiuntive, se accordate dalla Società, valide soltanto se espressamente richiamate nella polizza.

## OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

### SEZIONE A – DANNI ALLE COSE

Qui di seguito si riportano alcuni esempi, non esaustivi, di possibili garanzie aggiuntive che possono essere previste.

<b>Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione</b>	L'Impresa, per vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza.
<b>Danni alle opere ed impianti preesistenti</b>	L'Impresa, a seguito di danni causati dal montaggio delle cose assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione, indennizza, sino alla concorrenza massima dell'importo indicato nella scheda di polizza e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti agli impianti e opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di montaggio delle opere, anche di proprietà di terzi. I danni indennizzabili alla presente partita saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

<b>Costo di demolizione e sgombero</b>	L'Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza sino alla concorrenza massima dell'importo indicato nella scheda di polizza e senza applicazione della regola proporzionale (art.1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate e danneggiate alle partite "Opere ed impianti permanenti e temporanei" ed "Opere ed impianti preesistenti".
<b>Manutenzione (in alternativa alla Manutenzione estesa)</b>	L'Impresa indennizza i danni alle cose assicurate di cui alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei", nonché i danni a terzi di cui alla Sezione Responsabilità Civile Terzi, dovuti al fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Il periodo di manutenzione inizia dalle ore 24 della data di cessazione delle operazioni di costruzione e termina alle ore 24 del giorno indicato nella clausola indicata nella polizza.
<b>Manutenzione estesa (in alternativa alla Manutenzione)</b>	L'Impresa indennizza i danni alle cose assicurate di cui alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei", nonché i danni a terzi di cui alla Sezione Responsabilità Civile Terzi, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Il periodo di manutenzione inizia dalle ore 24 della data di cessazione delle operazioni di costruzione e termina alle ore 24 del giorno indicato nella clausola indicata nella Scheda Tecnica.
<b>Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità</b>	L'Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda Tecnica.
<b>Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere</b>	L'Impresa indennizza i danni materiali diretti al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere assicurati, indicati in dettaglio nell'apposito allegato di polizza, durante il periodo di validità della presente polizza e mentre gli stessi si trovano entro i limiti del luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella scheda di polizza, siano essi in funzione o fermi, causati da un qualunque evento accidentale improvviso ed imprevisto non altrimenti escluso. La somma assicurata per ciascun macchinario, baraccamento ed attrezzatura di cantiere assicurati deve corrispondere al relativo prezzo di acquisto a nuovo al momento del sinistro.
<b>Danni da furto</b>	L'Impresa indennizza i danni da furto di beni assicurati alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei" presenti nel luogo di costruzione delle opere. La garanzia furto è operante a condizione che i materiali facilmente asportabili utilizzati per l'esecuzione dei lavori vengano custoditi all'interno di baraccamenti o locali già esistenti, protetti con idonei mezzi di chiusura e che il furto sia perpetrato con lo scasso dei predetti mezzi di chiusura.
<b>SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</b>	
Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), si informa che per sinistro deve intendersi il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.	
<b>Rimozione, franamento o cedimento di terreno</b>	La garanzia è estesa, nei limiti dei massimali convenuti nella Condizione Particolare, ai danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi d'appoggio o di sostegni in genere.
<b>Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata.</b>	Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione. Tale estensione di garanzia considera terzi anche le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati.



## Che cosa NON è assicurato?

### SEZIONE A - DANNI ALLE COSE

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Dann), la Impresa non è obbligata ad indennizzare:

- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- gli ammarchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo.

### CYBER CLAUSE

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente Polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc.);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione D.Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Ad integrazione di quanto è riportato nel DIP Dann, si evidenziano le ulteriori esclusioni in relazione alle coperture specifiche indicate

<b>Danni causati da vizi materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione</b>	Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta dai vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.
<b>Danni alle opere ed impianti preesistenti</b>	Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili in partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei" o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.
<b>Manutenzione</b>	Sono esclusi i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e fabbricazione, i danni alle Partite "Opere ed impianti preesistenti", "Demolizione e sgombero" e "Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere".
<b>Manutenzione estesa</b>	Sono esclusi i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e fabbricazione, i danni alle Partite "Opere ed impianti preesistenti", "Demolizione e sgombero" e "Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere".
<b>Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere</b>	Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"><li>- i danni conseguenti a collaudo, intenzionale sovraccarico o a esperimenti che comportino imposizioni di condizioni anormali. La verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata "collaudo" o "esperimento";</li><li>- i danni attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo e/o a guasti dovuti a difetti e defezioni che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza dell'Assicurato o di un suo dipendente responsabile e non vennero resi noti all'Impresa;</li><li>- i danni a parti intercambiabili accessorie e utensileria in genere, crivelli, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, batterie elettriche, pneumatici, fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;</li><li>- i danni dovuti a guasti elettrici o meccanici, errore rottura o irregolarità, congelamento di lubrificanti o di altri fluidi, lubrificazione difettosa o mancanza di olio o di carburante, tuttavia se in conseguenza di tale rottura o irregolarità si verifica un incidente che causa danni esterni, tali danni materiali diretti sono indennizzabili;</li><li>- i danni dovuti a deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte del macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere assicurati causati dal naturale uso o funzionamento, ruggine, graduale deterioramento conseguente a condizioni atmosferiche, attacco da acidi, scalfiture altrimenti prodotte da superfici vernicate o lucidate;</li><li>- i danni indiretti di qualsiasi natura;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità del macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere assicurati e/o che non siano connessi con altri danni materiali diretti indennizzabili;</li> <li>- i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella Scheda Tecnica;</li> <li>- i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore del macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere assicurati;</li> <li>- gli ammanchi non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;</li> <li>- i danni a navi o natanti;</li> <li>- i danni dovuti a immersione totale o parziale in acqua di mare;</li> <li>- i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere che operano sottoterra;</li> <li>- i danni a veicoli progettati per l'uso su strada e/o autorizzati a tale uso, salvo che tali veicoli siano usati esclusivamente nel luogo di esecuzione dei lavori, indicato nella scheda di polizza.</li> </ul>
--	--

#### **SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), l'assicurazione non comprende:

- danni causati da natanti o aeromobili;
- la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i danni da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- danni dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.

<b>Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata</b>	Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - partite "Opere ed impianti permanenti e temporanei" e "Opere ed impianti preesistenti", non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B.
---	--



#### **Ci sono limiti di copertura?**

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) si informa che:

- l'obbligo della Impresa consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
- nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Con riguardo alla Gestione delle controversie e spese legali la Impresa assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di ¼ del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Impresa fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui quest'ultimo si trova. L'Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

	<b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>
<b>Cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio</b>	In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio l'Assicurato è obbligato, pena la perdita del diritto all'indennizzo, a darne immediata comunicazione all'Impresa. In caso di interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, deve garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo.
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

	<b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
 <b>Quando e come devo pagare?</b>	

#### Premio

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dall'Impresa indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza. La regolazione del premio dovrà essere perfezionata entro 30 giorni dalla data di emissione, da parte dell'Impresa, dell'atto di variazione per la regolazione del premio.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
<b>Rimborso</b>	E previsto il rimborso, da parte dell'Impresa, della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro.



#### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a coloro che intendono tutelarsi dai danni diretti e di responsabilità civili verso terzi durante il montaggio di impianti industriali in genere e impianti di produzione di energia elettrica.



#### Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono al massimo pari al 20% (aggiornamento 2024)

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV ITALIA ASSICURAZIONI SPA - Servizio Reclami - Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail <a href="mailto:reclami@vhv.it">reclami@vhv.it</a> , <a href="mailto:reclami.vhv@pec.it">reclami.vhv@pec.it</a> I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
----------------------------------	--

<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> , Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Arbitrato:</b> Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a> .
<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% sui premi imponibili.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**